



Corso di lezioni di

Diritto tributario avanzato

I REDDITI DI CAPITALE

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Economics
a.a. 2022-2023

Tipologie

- Costituiscono il frutto dell'impiego dei capitali;
- si possono raggruppare in due categorie (art. 44):
 - Interessi ed altri proventi derivanti da mutui e da altri rapporti di finanziamento;
 - Proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES

Tipologie - segue

Sono inoltre redditi di capitale (art. 44, lett. h):

- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto

Ne consegue che:

- è irrilevante la predeterminabilità del reddito;
 - sono esclusi i guadagni incerti o aleatori
- (vengono così attratti nella disciplina dei redditi diversi quei proventi che, seppur derivanti da un impiego di capitale, sono caratterizzati dall'incertezza del risultato economico)

Oggetto

Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione (art. 45, co. 1):

- non rilevano le spese di produzione;
- si applica il criterio di cassa;
- le principali figure sono soggette a tassazione sostitutiva (ritenuta alla fonte)

Determinazione - Mutui

Gli interessi derivanti da mutuo si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nelle misure determinate per iscritto

Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, si presume percepito l'ammontare maturato

Se le misure non sono stabilite per iscritto, si applica il saggio legale (nel 2020: 0,05% - nel 2021: 0,01% - nel 2022: 1,25% - nel 2023: 5%)

Determinazione - Conti correnti

Interessi e altri proventi da depositi
e conti correnti bancari e postali
(art. 44, lett. a):

ritenuta a titolo d'imposta del 26%
(art. 26, co.2, DPR 600/1973)

Determinazione - Titoli obbligazionari

Interessi ed altri proventi derivanti da titoli obbligazionari o similari (art. 44, lett. b)

Per interessi si intendono quelli corrispettivi, non rilevano gli interessi moratori, quelli compensativi e quelli per dilazione di pagamento

Si considerano similari alle obbligazioni:

- i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli;
- titoli di massa contenenti l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici, senza attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente
- imposta sostitutiva del 26%
- titoli pubblici - 12,5%

Partecipazioni in società ed enti

Nel TUIR non si fa riferimento ai dividendi (nei quali rientrerebbero solo gli utili realmente conseguiti, risultanti da bilanci regolarmente approvati ed oggetto di una delibera assembleare di distribuzione) bensì agli utili da partecipazione in società od enti soggetti ad Ires.

Rilevano anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da titoli similari alle azioni;

Si considerano similari alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione sia totalmente commisurata ai risultati dell'attività di impresa (per gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti è ulteriormente necessario che la remunerazione sia totalmente indeducibile dal reddito del soggetto emittente)

- tassazione a titolo definitivo al 26%

Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci di società di capitali a titolo di distribuzione di riserve di capitale, o di riduzione del capitale (art. 47, co. 5)

In caso di imputazione di riserve formate con utili a capitale sociale, la successiva riduzione del capitale costituisce utile tassabile (art. 47, co. 6)

Le somme ricevute nel caso di recesso o riduzione del capitale costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo d'acquisto o di sottoscrizione

I redditi diversi

Eterogeneità delle fonti (art. 67 - 71):

- plusvalenze immobiliari;
- guadagni di capitale (capital gain);
- proventi residuali

Tassazione “al netto” dei costi di produzione e “per cassa”

Plusvalenze immobiliari

- plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni, o esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e successiva vendita anche parziale dei terreni e degli edifici
- plusvalenze realizzate su immobili non acquisiti per successione, e non destinati ad abitazione principale del contribuente, purché la vendita avvenga entro 5 anni dall'acquisto (possibile imposta sostitutiva del 26%)
- plusvalenze su terreni non edificabili se acquistati da non più di 5 anni. È possibile optare per una imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, in alternativa alla tassazione ordinaria
- plusvalenze da cessione di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita. È prevista la tassazione separata o su opzione la tassazione ordinaria
- plusvalenze da espropri. Le indennità sono soggette ad una imposta sostitutiva del 20%, o - su opzione - a tassazione ordinaria

Plusvalenze immobiliari - determinazione

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art. 68, c.1)

Plusvalenze finanziarie

- Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono ora soggette a tassazione uniforme in ragione del 26% a titolo d'imposta
- Regime analogo per i proventi derivanti da contratti derivati, e
- proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti da cui possono originare redditi da capitale
- La tassazione è in genere applicata da un intermediario finanziario (es. banca, SGR), secondo i regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito
- Le plusvalenze non devono essere dichiarate

Altri redditi diversi

- Premi e vincite (puro reddito entrata)
- Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
- Redditi di immobili situati all'estero
- Redditi derivanti da brevetti ed opere dell'ingegno non conseguiti dall'inventore o autore
- Redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o in sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione o noleggio di beni mobili, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto da parte dell'imprenditore dell'unica azienda
- Plusvalenza da cessione da parte dell'imprenditore dell'unica azienda già concessa in affitto o in usufrutto

Altri redditi diversi - Figure residuali

- Redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
- Proventi derivante da obblighi di fare, non fare, permettere
- Proventi illeciti, se non rientranti in altre categorie